

DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------|
| CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 28/10 | | AGGIORNAMENTO 25.05.2010 | PAGINA 1/4 |
| <i>OGGETTO</i> | DISCIPLINA CIVILISTICA DI TUTELA CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - RILEVAZIONI DI FINE ANNO | <i>CLASSIFICAZIONE</i> CC -ART. 1224 | |
| <i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i> | D. LGS. 9.10.2002 N. 231; ART. 26 L. 1.3.2002 N. 39; DIRETTIVA 29.6.2000 N. 2000/35/CE; ARTT. 1218, 1224, 1236, 2423 E SS. COD. CIV.; ARTT. 109, CO. 7 E 106 DPR 22.12.1986 N. 917 COME MODIFICATI DAL D. LGS. 12.12.2003 N. 344; ARTT. 3, 1° C. E 15, 1° C. N. 1), DPR 26.10.1972 N. 633; ART. 13 TARIFFA, ALL. A, PARTE PRIMA, DPR 26.10.1972 N. 642 | <i>COLLEGAMENTI</i> CIRCOLARE N. 24/09 | |
| <i>ALLEGATI</i> | | <i>REFERENTE STUDIO</i> dott. Gianvito AMENDOLARA | |

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti gli adempimenti contabili e fiscali, relativi alla disciplina della tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali relative a contratti conclusi a partire dall'8.8.2002, da attuare in sede di rilevazione delle operazioni di assestamento e di chiusura dell'esercizio 2009.

Pertanto a seguito delle modifiche al TUIR gli aspetti fiscali ai fini delle imposte dirette della disciplina sono mutati nel senso che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (c.d. principio di cassa). Pertanto, si riporta una breve sintesi della stessa disciplina civilistica con i relativi riflessi contabili e fiscali.

CARATTERISTICHE DEGLI INTERESSI DI MORA

La normativa prevede che gli interessi di mora decorrono automaticamente a partire dal giorno successivo il termine contrattuale o legale ad un saggio di interesse definito.

In caso di morosità del debitore, infatti, gli interessi di mora maturano a favore del creditore indipendentemente dalla sua volontà.

Il debitore che ritarda il pagamento deve corrispondere gli interessi di mora, salvo che dimostri che l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali non sia a lui imputabile.

Gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento legale o contrattuale. Pertanto, se nel contratto il termine di pagamento non è stabilito, gli interessi decorrono automaticamente, secondo la nuova disciplina, dal giorno successivo alla scadenza di uno dei termini legali riportati qui di seguito:

| | <i>IPOTESI</i> | <i>TERMINE LEGALE</i> |
|----------|--|---|
| 1 | <u>Data certa</u> di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento | 30 gg. dalla data di ricevimento fattura/richiesta di pagamento |
| 2 | <u>Data non certa</u> di ricevimento fattura o richiesta di pagamento | 30 gg. dalla data di consegna delle merci o di esecuzione della prestazione dei servizi |
| 3 | <u>Data</u> ricevimento fattura o richiesta di pagamento <u>anteriore</u> al ricevimento merci od esecuzione prestazioni di servizi | 30 gg. dalla data di consegna delle merci o di esecuzione della prestazione dei servizi |
| 4 | <u>Data</u> ricevimento fattura o richiesta di pagamento <u>anteriore</u> alla data di accettazione o di verifica previste dalla legge o dalle disposizioni contrattuali | 30 gg. dalla data di accettazione o della verifica di conformità della merce e dei servizi alle previsioni contrattuali |

Il saggio di interesse da applicare è pari al tasso di riferimento della BCE pubblicato in G.U. e valido per sei mesi, aumentato di 7 punti, salvo diverso accordo contrattuale; per la vendita di prodotti alimentari deteriorabili, il tasso di riferimento è aumentato di 9 punti percentuali.

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 28/10

| | |
|--|------------------------------|
| <small>AGGIORNAMENTO</small> 25.05.2010 | <small>PAGINA</small> 2/4 |
|--|------------------------------|

Il Ministero delle Economia ha reso noto i tassi ufficiali di riferimento della BCE le cui misure sono riportate nel prospetto qui di seguito:

| PERIODO | TASSO BCE | TASSO APPLICABILE | TASSO APPLICABILE (prodotti alimentari deteriorabili) |
|---|--------------|----------------------|--|
| 2° SEMESTRE 2002 (dal 1.7.02 al 31.12.02) | 3,35% | 10,35% | 12,35% |
| 1° SEMESTRE 2003 (dal 1.1.03 al 30.6.03) | 2,85% | 9,85% | 11,85% |
| 2° SEMESTRE 2003 (dal 1.7.03 al 31.12.03) | 2,10% | 9,10% | 11,10% |
| 1° SEMESTRE 2004 (dal 1.1.04 al 30.6.04) | 2,02% | 9,02% | 11,02% |
| 2° SEMESTRE 2004 (dal 1.7.04 al 31.12.04) | 2,01% | 9,01% | 11,01% |
| 1° SEMESTRE 2005 (dal 1.1.05 al 30.6.05) | 2,09% | 9,09% | 11,09% |
| 2° SEMESTRE 2005 (dal 1.7.05 al 31.12.05) | 2,05% | 9,05% | 11,05% |
| 1° SEMESTRE 2006 (dal 1.1.06 al 30.6.06) | 2,25% | 9,25% | 11,25% |
| 2° SEMESTRE 2006 (dal 1.7.06 al 31.12.06) | 2,83% | 9,83% | 11,83% |
| 1° SEMESTRE 2007 (dal 1.1.07 al 30.6.07) | 3,58% | 10,58% | 12,58% |
| 2° SEMESTRE 2007 (dal 1.7.07 al 31.12.07) | 4,07 | 11,07 | 13,07 |
| 1° SEMESTRE 2008 (dal 1.1.08 al 30.6.08) | 4,20 | 11,20 | 13,20 |
| 2° SEMESTRE 2008 (dal 1.7.08 al 31.12.08) | 4,10 | 11,10 | 13,10 |
| 1° SEMESTRE 2009 (dal 1.1.09 al 30.6.09) | 2,50 | 9,50 | 11,50 |
| 2° SEMESTRE 2009 (dal 1.7.09 al 31.12.09) | 1,00 | 8,00 | 10,00 |

DEROGHE E RINUNCIA AGLI INTERESSI DI MORA

Le imprese possono stipulare con i propri debitori accordi in deroga aventi ad oggetto una diversa misura e/o una diversa decorrenza degli interessi moratori rispetto a quelli previsti dalla nuova disciplina.

Per coloro che producono, commerciano o distribuiscono prodotti alimentari deteriorabili, la misura del saggio di interesse è inderogabile; mentre è derogabile, entro certi limiti, il termine legale di 60 gg. dalla consegna o dal ritiro dei prodotti (art. 4, comma 4, D. Lgs. 9.10.2002 n. 231).

Il decreto non prescrive l'obbligo della forma scritta per gli accordi in deroga. L'adozione della forma scritta è tuttavia consigliabile in considerazione delle difficoltà che, in caso di controversia, le imprese dovrebbero affrontare per fornire la prova dell'accordo in deroga.

L'impresa creditrice, ottenuto il pagamento da parte del debitore, può anche rinunciare agli interessi. Sulla base dell'attuale orientamento dell'Amministrazione finanziaria, si tratta però di una soluzione poco efficace perché la rinuncia non esclude il rischio di una ripresa a tassazione.

La Confindustria, a titolo esemplificativo, ha indicato i documenti con i quali le imprese possono documentare la rinuncia:

- scambio di corrispondenza tra creditore e debitore, nella quale si dichiara espressamente la rinuncia agli interessi di mora;
- utilizzo della stessa fattura, emessa al momento del pagamento, con la rinuncia espressa agli interessi di mora;
- utilizzo di un documento successivo (eventualmente una fattura) nel quale si dichiara che, per tutte le fatture relative ad un determinato periodo, vige la rinuncia agli interessi di mora.

DAMIANO ADRIANI

Dottore Commercialista

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 28/10

AGGIORNAMENTO

25.05.2010

PAGINA

3/4

ASPETTI CONTABILI

Poiché gli elementi per la determinazione del valore degli interessi di mora (tasso di interesse e termini) sono certi, per il principio della competenza (art. 2423bis, comma 1, n. 3 Cod. Civ.), le imprese non possono esimersi dal rilevare gli interessi moratori, anche se non è loro intenzione richiederne il pagamento per non compromettere i rapporti commerciali con il cliente.

L'impresa dovrà quindi calcolare, per ogni transazione conclusa a decorrere dall'8.8.2002, gli interessi di mora maturati dal giorno della scadenza del termine fino alla chiusura dell'esercizio 2009, valutarne il grado di recuperabilità ed eventualmente svalutarli.

Ad ulteriore chiarimento va detto che la rilevazione – e successiva, eventuale, svalutazione – va effettuata sia per gli interessi di mora in corso di maturazione al 31 dicembre, sia per gli interessi relativi a crediti già incassati in corso d'anno, ma con ritardo rispetto al termine di pagamento previsto.

Da un punto di vista civilistico gli interessi di mora possono essere accantonati ad un Fondo svalutazione crediti per interessi di mora, per un ammontare liberamente determinabile, fino alla concorrenza del loro intero ammontare maturato nell'esercizio.

Le modalità e i momenti in cui si realizzeranno le scritture contabili inerenti gli interessi di mora, sono riportate qui di seguito:

1) al momento della maturazione degli interessi

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----|--|
| Crediti (C. II. 1 S. P.) | a | Interessi di mora (C. 16 d. C.E.) | | | ... | |
| se l'incasso è dubbio, si potrà procedere alla svalutazione fino al loro intero ammontare; | | | | | | |
| Svalutazione crediti per interessi di mora (B. 10.d. C.E.) | a | Fondo svalutazione crediti per interessi di mora (B. 3 S.P.) | | | ... | |

2) in caso di rinuncia totale del credito, che a sua volta può presentare due ipotesi:

2a) il fondo svalutazione è pienamente disponibile;

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--|-----|--|
| Fondo svalutazione crediti per interessi di mora (B. 3 S.P.) | a | Crediti (C. II. 1 S. P.) | | | ... | |
| 2b) la perdita ecceda il fondo appositamente stanziato | | | | | | |
| Diversi Fondo svalutazione crediti per interessi di mora Perdita su crediti (B. 14 C.E.) | a | Crediti (C. II. 1 S. P.) | | | ... | |

EFFETTI AI FINI FISCALI

Dopo le modifiche introdotte al TUIR gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (c.d. principio di cassa). Non si rende quindi più necessario operare l'accantonamento o la svalutazione per neutralizzare la tassazione e differirla al momento dell'incasso.

Pertanto, ferma restando l'imputazione per competenza economica in bilancio, nella misura che è ritenuta corretta civilisticamente, la tassazione (interessi attivi) e la deduzione (interessi passivi) degli interessi di mora avverranno (sia per le imprese in contabilità ordinaria che per quelle in contabilità semplificata) nell'esercizio di incasso o di pagamento con le seguenti modalità:

| TIPOLOGIA DI INTERESSI | MOMENTO DI RILEVAZIONE | MODELLO UNICO | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | ESERCIZIO DI COMPETENZA | ESERCIZIO DI PERCEZIONE |
| INT. ATTIVI DI MORA | Esercizio di competenza | Variazione in diminuzione | Variazione in aumento |
| INT. ATTIVI DI MORA | Esercizio di percezione | Nessuna variazione | Nessuna variazione |
| INT. PASSIVI DI MORA | Esercizio di competenza | Variazione in aumento | Variazione in diminuzione |
| INT. PASSIVI DI MORA | Esercizio di percezione | Nessuna variazione | Nessuna variazione |

Dalla tabella si desume chiaramente che ove le imprese ritengano di non dover contabilmente rilevare gli interessi di mora maturati, non vi sarà alcuna variazione da operare in sede di dichiarazione dei redditi, tenuto conto che "automaticamente" la rilevazione per cassa degli interessi riscossi (o pagati) avrà valenza anche fiscale.

Si precisa che la nuova norma fiscale in materia di interessi di mora si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso all'8 agosto 2002, pur restando salvi, dal medesimo periodo e fino all'entrata in vigore della disciplina, i comportamenti tenuti sulla base del precedente TUIR.

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 28/10

| | |
|--|------------------------------|
| <small>AGGIORNAMENTO</small> 25.05.2010 | <small>PAGINA</small> 4/4 |
|--|------------------------------|

Per completezza si precisano i riflessi degli interessi di mora ai fini IRAP:

- gli interessi attivi di mora, essendo collocati nell'area finanziaria del conto economico, sono voce non rilevante nella determinazione del tributo;
- l'accantonamento per rischi su interessi di mora, dovendosi inquadrare all'interno dell'area della svalutazione crediti (ovvero a diretta rettifica della voce precedente) è componente negativo non ammesso in deduzione nel calcolo del tributo;
- l'eventuale sopravvenienza attiva per eccedenza del fondo rischi su interessi di mora, iscrivibile tra i proventi straordinari, è componente irrilevante ai fini del calcolo della base imponibile.

Ai fini IVA, Vi ricordo che gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA. Tali interessi hanno, infatti, natura di risarcimento per il danno finanziario arrecato al creditore dall'inadempimento del debitore. Pertanto, nel caso di pagamento di tali interessi, il creditore non ha obbligo di fatturazione e potrà emettere una apposita ricevuta con la dizione "non imponibile ex art. 15, 1° c., n. 1) DPR 26.10.1972 n. 633".

Per i documenti recanti gli addebitamenti o accreditamenti a titolo di interessi di mora, infine, è dovuta l'imposta di bollo in misura fissa di € 1,81 per ciascun esemplare; per le ricevute e quietanze contenute in unico atto e relative a più percipienti, l'imposta di bollo si applica per ciascun percipiente.

L'imposta di bollo non è dovuta quando l'importo degli interessi di mora non superi € 77,47, a meno che si tratti di ricevute e quietanze rilasciate a saldo per una somma inferiore al debito originario senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata.

Restando a disposizioni per ulteriori eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

dott. Damiano ADRIANI